

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1361

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2002

—————

Modifiche all’articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme a tutela della maternità per le libere professioniste, introdotte con la legge 11 dicembre 1990, n. 379, e poi riprodotte nel capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), contengono alcune lacune che si prestano a storture interpretative e applicative con conseguenze anche gravi per gli enti erogatori e disparità di trattamento fra le professioniste interessate.

La più importante lacuna da segnalare riguarda la mancanza di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del citato testo unico, infatti, l'indennità viene corrisposta in misura pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda. La mancanza di un tetto massimo da prendere in considerazione unitamente alla dinamica del tutto peculiare dei redditi dei liberi professionisti determina, che, in alcuni casi, si arrivino a liquidare indennità di decine o, addirittura, di centinaia di migliaia di euro.

Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole generali di ogni ordinamento previdenziale.

Al riguardo, va anche ricordato che l'eventuale corresponsione di indennità di importo abnorme si ripercuote, inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale, con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi pensionati ancora iscritti all'albo), del contributo appositamente istituito per il finanziamento degli oneri derivanti dal tratta-

mento di maternità ai sensi dell'articolo 83 dello stesso testo unico.

La soluzione proposta vuole prevedere, in analogia a quanto stabilito per l'importo minimo dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato in 5 volte il livello minimo della prestazione, con potestà, per ogni singolo ente, di stabilire un tetto massimo di livello superiore, giustificato dalla capacità reddituale e contributiva della categoria professionale e compatibile con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.

Una ulteriore stortura riguarda, sempre nello stesso articolo 70 del citato testo unico, il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno antecedente a quello della domanda.

Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale possa essere il reddito di riferimento per il calcolo dell'indennità.

Questa anomalia si presta anche a possibili speculazioni di convenienza rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in modo da trarne anche rilevanti vantaggi economici.

È chiaro che, in tal modo, si rende disponibile e discrezionale da parte della richiedente un elemento fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento rispetto al mondo del lavoro dipendente. La semplice soluzione proposta è quella di ancorare il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità al verificarsi dell'evento e non

alla presentazione della domanda, dando così oggettività al riferimento normativo.

Il disegno di legge si propone, inoltre, di chiarire, senza possibilità di equivoci, che il reddito da prendere a riferimento per il cal-

colo dell'indennità è solo quello professionale con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi patrimoniali, redditi d'impresa).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «del solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo» e, in fine, le parole: «della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «del parto»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, ai sensi dell'articolo 83, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente».